

Dario Di Cecca

« Il socialismo dei giuristi »

Per una ricerca sul socialismo giuridico francese¹

1. La categoria del socialismo giuridico, per la sua indeterminatezza, non ha mancato di suscitare interrogativi e dibattiti fin dalla sua nascita.

La letteratura giuridica italiana e francese ha manifestato nei confronti dell'argomento un interesse discontinuo, derubricandolo talvolta a fenomeno marginale e dalla portata temporale estremamente circoscritta e cessando quasi del tutto di occuparsene nel periodo compreso tra le due guerre. A partire dagli anni settanta del Novecento e – soprattutto in Francia – negli ultimi decenni, si è invece assistito al rifiorire delle opere sul tema².

2. Il socialismo giuridico muove i primi passi negli ultimi decenni dell'Ottocento. In questo periodo si completa il distacco nei confronti della Scuola della Esegese, che interesserà non solo la Francia³, dove tale metodo aveva avuto origine, ma anche l'Italia⁴,

¹ Questo articolo è l'anticipazione di un più ampio lavoro di tesi di dottorato in Diritto europeo su base storico-comparatistica presso l'Università Roma Tre.

² Tra le opere monografiche, saggi e raccolte sul socialismo giuridico francese si possono segnalare, in ordine cronologico di pubblicazione: J. Hitier, *La dernière évolution doctrinale du socialisme : le socialisme juridique*, Paris 1906 ; M. Sarraz-Brounet, *Une évolution nouvelle du socialisme doctrinal : le socialisme juridique*, Grenoble 1911; M. I. Barasch, *Le socialisme juridique et son influence sur l'évolution du droit civil en France à la fin du XIX^e siècle et au XX^e siècle*, Paris 1923 ; G. Ripert, *Le Socialisme juridique d'Emmanuel Lévy*, estratto della "Revue critique de législation et de jurisprudence", Paris 1928 ; J. Tauzin, *Un exemple de socialisme juridique en matière de responsabilité du fait des choses : l'article 1384 et les accidents d'automobiles : essai de critique jurisprudentielle*, Paris 1929 ; A.-J. Arnaud – N. Arnaud, *Le socialisme juridique à la « Belle Époque » : visages d'une aberration*, in «*Il socialismo giuridico*». *Ipotesi e lettura*, "Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", III-IV (1974-1975), Milano, pp. 25-54 ; A.-J. Arnaud, *Les juristes face à la société du XIX^e siècle à nos jours*, Paris 1975 ; *Socialismes des juristes*, "Jean Jaurès. Cahiers trimestriels", diretto da F. Audren, n. 156, (avril-juin), 2000 ; *Les juristes de gauche sous la République de Weimar*, diretto da C. M. Herrera, Paris 2002 ; *Par le droit, au-delà du droit. Textes sur le socialisme juridique*, selezione e introduzione di C. M. Herrera, Paris 2003 ; *Les juristes face au politique : le droit, la gauche, la doctrine sous la III^e République*, diretto da C. M. Herrera, Paris 2003 ; C. M. Herrera, *Droit et gauche. Pour une identification*, Québec 2003 ; C. M. Herrera, *Le socialisme juridique d'Emmanuel Lévy*, in "Droit et société", LVI-LVII (2004/1), pp. 111-128 ; F. Audren et al., *La Belle Époque des juristes. Enseigner le droit dans la République*, in "Mil neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle", XXIX (2011) . Sul socialismo giuridico italiano ci limitiamo a segnalare P. Ungari, *In memoria del socialismo giuridico*, Bologna 1970 e, per tutto il periodo ricompreso fino agli anni settanta, la fondamentale opera "«Il socialismo giuridico». *Ipotesi e lettura*", cit., con una dettagliata bibliografia di M. Sbriccoli, *Elementi per una bibliografia del Socialismo giuridico italiano*, pp. 873-1035; negli ultimi anni la storiografia giuridica italiana ha accolto la categoria del socialismo giuridico attraverso opere di sintesi e rinvii operati in alcuni dei principali manuali di storia del diritto: P. Grossi, *La scienza del diritto privato: una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo. 1893-1896*, Milano 1988, pp. 95-100, G. Alpa, *La cultura delle regole : storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari 2000, pp. 224-239 e pp. 446-448; M. Caravale, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Roma-Bari, 2012, pp. 393-395.

³ Cfr. J. Bonnet, *La pensée juridique française de 1804 à l'heure présente : ses variations et ses traits essentiels*, Bordeaux 1933, II; A.-J. Arnaud, *Les juristes face à la société du XIX^e siècle à nos jours*, Paris 1975 ; J.-L. Halpérin, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, Paris 1996 ; M.-C. Belleau, *Les Juristes inquiets : Classicisme juridique et critique du droit au début du vingtième siècle en France*, in "Les Cahiers de droit", XL, Québec 1999, pp. 507-544; N. Hakim – F. Melleray, *Le renouveau de la doctrine française. Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XX^e siècle*, Paris 2009 ; J.-P. Royer, *Histoire de la justice en France du XVIII^e siècle à nos jours*, IV

dove aveva esercitato una forte influenza. Allo stesso tempo, la concomitanza di una serie di fattori, come la pubblicazione del *Manifesto del partito comunista* di Karl Marx e Friedrich Engels, la diffusione delle teorie evoluzioniste di Charles Darwin e di quelle sociologiche di Herbert Spencer, fa sì che anche in una certa parte della cultura giuridica si diffonda per la prima volta un inusuale interesse per temi come il “sociale”, la “sociologia” e il “socialismo”. Alle emergenti tendenze antiformalistiche della dottrina giuridica si fonde l’esigenza di soddisfare le istanze sociali delle nuove classi lavoratrici.

Su questo substrato culturale e ideologico comune a larga parte dell’esperienza europea si sviluppa, presso una parte dei giuristi italiani, un atteggiamento di interesse verso le potenzialità delle interrelazioni tra diritto e scienze naturali e una sensibilità alle esigenze delle classi meno abbienti. Molti di loro non nascondono le simpatie socialiste e colgono l’occasione offerta dalle prolusioni accademiche o dalla scrittura delle introduzioni ai nuovi manuali per lanciare i propri manifesti metodologici e ideologici⁵. Non essendo questa la sede per una trattazione più approfondita del fenomeno italiano, ci si può limitare a osservare come, in questo Paese, l’espressione “socialismo giuridico” entri a far parte del dibattito politico e giuridico fin dai primi anni novanta del XIX secolo, attirando, oltre alle inevitabili critiche⁶, un sostegno più consistente rispetto all’esperienza d’Oltralpe.

In Francia la reazione al dominio della Scuola dell’Esegesi vedrà tra i suoi protagonisti una figura di spicco tra i giuristi antiformalisti come François Gény e porterà allo sviluppo di una corrente di pensiero realista connotata da tratti sociali. L’affermazione del socialismo è tuttavia più lenta e contrastata che altrove, probabilmente anche a causa della recente esperienza dell’instaurazione della Comune e della sua sanguinosa repressione. Ancora più rara e difficile è la penetrazione delle idee socialiste tra i giuristi, tradizionalmente di orientamento conservatore⁷. Non mancano tuttavia giuristi sensibili ai

ed., Paris 2010.

⁴ Per una panoramica storica della cultura giuridica italiana del periodo si veda P. Grossi, *Scienza giuridica italiana: un profilo storico. 1860-1950*, Milano 2000, pp. 1-70; G. Cazzetta, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Torino 2011, pp. 46-67; M. Caravale, *Storia del diritto nell’Europa moderna e contemporanea*, cit., pp. 384-398.

⁵ Tra le più note prolusioni dell’epoca in cui si espongono le nuove idee del rapporto tra diritto ed elemento sociale, ci si limita a ricordare, in ambito penalistico E. Ferri, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bologna 1881 e Id., *Le ragioni storiche della scuola positiva di diritto criminale*, in “Rivista di filosofia scientifica”, II (1883), Siena 1883; nel diritto privato E. Cimbali, *Lo studio del diritto civile negli stati moderni*, in *Studi di dottrina e giurisprudenza civile*, Lanciano 1889, E. Gianturco, *Individualismo e socialismo nel diritto contrattuale*, Napoli 1891, V. Polacco, *La funzione sociale della legislazione civile attuale*, in *Opere minori*, Modena 1929, G. Salvioi, *I difetti sociali del codice civile in relazione alle classi non abbienti e operaie*, in *Annuario della R. Università degli studi di Palermo, a.a. 1890-1891*, Palermo 1890 ed E. Vidari, *La legislazione sociale in Italia*, in *Monitore dei Tribunali*, XXVII, Milano 1886; infine, nel diritto commerciale, C. Vivante, *Per un codice unico delle obbligazioni*, in *Archivio Giuridico*, XXXIX, 1887 e Id., *I difetti sociali del codice di commercio*, in *Riforma sociale*, IX, Roma 1899.

⁶ In Italia la definizione di “socialismo giuridico” è attestata per la prima volta nell’articolo di A. Loria, *Socialismo giuridico*, in “La scienza del diritto privato”, I (settembre 1893), pp. 419-527. Oltre all’esposizione critica di Loria, tra le più autorevoli del periodo si possono ricordare A. Labriola, *Saggi intorno alla concezione materialistica della storia*, I, Roma 1896, S. Panunzio, *Il socialismo giuridico: esposizione critica*, Genova 1906 e Id., in francese, *Critique du socialisme juridique*, in “le Mouvement socialiste”, (1906).

⁷ Se alcuni socialisti « s’occupent alors de droit, on ne rencontre pas d’autre juriste ‘socialiste’. C’est que le droit est aux mains des bourgeois, qui dominant, par leurs codes et par leurs juges, la société individualiste qu’ils ont établie au début du siècle », A.-J. Arnaud – N. Arnaud, *Le socialisme juridique à la « Belle Époque »*, cit., p. 28. I due autori notano come la stessa parola « socialisme » compaia per la prima volta solo nell’edizione del 1877 del “Dictionnaire de l’Académie française”, ovvero tredici anni dopo la Prima

problemi sociali ed è tra le fila di questi che bisogna cercare per individuare gli esponenti del socialismo giuridico francese.

3. Carlos Miguel Herrera, nella introduzione ad una recente raccolta di testi sull'argomento, opera una importante distinzione tra le due possibili accezioni che può assumere l'espressione "socialisme juridique". « Dans une optique générale », scrive Herrera, « il peut faire référence à un mouvement insistant sur les aspects juridiques du socialisme ; sous un angle plus strict, on retrouve les traits d'une théorie juridique, voire une doctrine »⁸.

La prima delle due accezioni è quella che più si presta al rischio di essere confusa con altre dottrine di orientamento sociale, come il solidarismo e la socializzazione del diritto. Per questo motivo al suo interno è stato ricondotto un più ampio numero di giuristi, seppure molto diversi tra loro. Le ispirazioni più lontane possono essere colte in Claude-Henri de Saint-Simon, precursore del socialismo francese, e nel mutualismo di Pierre-Joseph Proudhon. Altri, come Georges Sorel, Ernest Glasson, Léon Duguit, Léon Bourgeois, Louis Josserand ed Edouard Lambert si distaccano dall'impostazione formalistica della loro epoca e si occupano anche di tematiche sociali ma non possono, per ciò solo, essere considerati esponenti del socialismo giuridico. Ancora, figure come Joseph Charmont, Raymond Saleilles e François Géný, sono da ricondurre piuttosto nell'alveo della socializzazione del diritto⁹. Pur avendo potuto esercitare un'influenza nell'elaborazione del socialismo giuridico, non sono socialisti, né, dunque, esponenti della dottrina di cui si tratta.

Se si vuole restringere l'ambito dell'analisi al socialismo giuridico inteso come teoria giuridica o dottrina – e dunque al socialismo giuridico in senso stretto – il numero degli esponenti francesi si restringe in modo considerevole, riducendosi di fatto ad un piccolo gruppo composto da Emmanuel Lévy, Charles Andler e André Mater¹⁰.

Internazionale del 1864, ivi, p. 26.

⁸ C.M. Herrera, *Par le droit, au-delà du droit*, cit., p. 7. In un'altra recente opera lo stesso Autore affronta il vicino tema della *question juridique du social*, ravvisando anche all'interno di questa la necessità di operare una distinzione tra i suoi protagonisti. Così, se da una parte vi sono giuristi che possono essere considerati socialisti, tra cui spicca proprio quell'Emmanuel Lévy ritenuto tra gli esponenti principali del socialismo giuridico, dall'altro lato vi sono quelli che, non necessariamente di sinistra, prendono in prestito dalle scienze sociali gli strumenti per far fronte alle nuove istanze politiche, come ad esempio Maurice Hauriou: cfr. C.M. Herrera, *Le droit, la gauche, la doctrine* in *Les juristes face au politique*, cit., pp. 7-11.

⁹ M. Sabbioneti, *Democrazia sociale e diritto privato: la terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)*, Milano 2010; *La pensée juridique de François Géný*, diretto da O. Cachard – F.X. Licari – F. Lormant, Paris 2013; *Raymond Saleilles et au-delà*, diretto da F. Audren – C. Chêne – N. Mathey – A. Vergne, Paris 2013.

¹⁰ Emmanuel Lévy (1871-1944), civilista e socialista, è la figura di spicco del socialismo giuridico francese. Laureatosi a Parigi nel 1896 con una tesi sulla prova per titoli del diritto di proprietà immobiliare (*Preuve par titre du droit de propriété immobilière*, Paris 1896), insegna prima diritto romano e poi, a partire dal 1901, diritto civile all'Università di Lione. Nell'ambito privatistico si colloca anche la collaborazione con la "Revue trimestrelle de droit civil". Il suo interesse per la sociologia si ispira all'opera di Émile Durkheim e lo porterà a collaborare a "L'Année sociologique" dal 1898 al 1913. Politicamente molto attivo, si associa alla rete di Albert Thomas (quella del cosiddetto "socialisme normalien") e partecipa alle scuole socialiste. Membro della *Section Française de l'Internationale Ouvrière* (S.F.I.O.), per le sue posizioni era tuttavia considerato collocato "alla destra" del partito. A porlo in risalto rispetto agli altri esponenti è la sistematicità di alcune delle sue opere (oltre alla già citata tesi di laurea, *La Vision socialiste du droit*, Paris 1926 e *Les fondements du droit*, Paris 1933) e la elaborazione di teorie giuridiche originali. Tra queste, quella del diritto di proprietà fondato sul concetto di *créance* contribuirà alla costruzione dell'impalcatura su cui sorgerà la dottrina del socialismo giuridico. L'importanza della figura di Lévy sembra essere confermata

Se al socialismo giuridico italiano aderirono personalità di primo piano (come Enrico Ferri, nel diritto penale, Cesare Vivante, nel diritto commerciale ed Enrico Cimbali, in quello privato) gli esponenti del socialismo giuridico francese sembrano essere personaggi più defilati sulla scena giuridica del Paese.

Mentre Lévy è il più noto e il più rigoroso sotto il profilo giuridico, André Mater sarà il più sistematico. Al suo contributo si devono l'elaborazione e divulgazione in Francia della definizione di socialismo giuridico.

4. Emblema della storia contrastata di questa dottrina, possono essere considerate le stesse origini di tale definizione. Essa, infatti, non fu coniata dai personaggi che ne sono considerati i maggiori esponenti. Come è stato notato anche recentemente, questa "etichetta" fu assegnata da altri¹¹, inizialmente con intento ironico e denigratorio, rimanendovi associata fino ai nostri giorni.

Il principale ispiratore del socialismo giuridico è Anton Menger. Lo stesso dibattito che si accende in Francia nei primi anni del Novecento trae origine – come quello italiano – dall'eco di una polemica sorta diversi anni prima lontano dai confini del Paese e che aveva visto contrapposti, da un lato, i socialisti tedeschi Friedrich Engels e Karl Kautsky e, dall'altro, proprio l'austriaco Menger.

Nel 1886 Menger pubblica *Das Recht auf den vollen Arbeitsvertrag in geschichtlicher Darstellung*¹². L'influenza di quest'opera sulla elaborazione del socialismo giuridico sarà esercitata non tanto attraverso l'esposizione della teoria del diritto al prodotto integrale del lavoro richiamata nel titolo quanto per la teorizzazione del diritto come mezzo più idoneo alla realizzazione del socialismo.

Secondo l'autore la visione socialista di Marx peccava di eccessivo economicismo e

anche dal numero di scritti a lui dedicati: R. Georges, *Le Socialisme juridique d'Emmanuel Lévy*, cit. ; P. Roubier, *Emmanuel Lévy, professeur honoraire à la Faculté de droit de Lyon (1871-1944)*, *Annales de l'Université de Lyon, 1943-1944*, Lione 1945 ; A.-J. Arnaud – N. Arnaud, *Le socialisme juridique à la « Belle Époque »*, cit., pp. 31-36; C.M. Herrera, *Les juristes face au politique*, cit., pp. 69-84; *Révolution et croyance dans le droit: Emmanuel Lévy (1871-1944)*, in "Droit et société", diretto da F. Audren – B. Karsenti LVI-LVII (2004/1); C. M. Herrera, *Le socialisme juridique d'Emmanuel Lévy*, cit. ; F. Audren, *Lévy Emmanuel*, in *Dictionnaire historique des juristes français: XIX^e-XX^e siècle*, diretto da P. Arabeyre – J.-L. Halpérin – J. Krynen, Paris 2007, pp. 504-505, da cui si sono tratte le informazioni biografiche; G. Sacriste, *La République des constitutionnaliste. Professeurs de droit et légitimation de l'État en France (1870-1914)*, Paris 2011. Charles Andler (1866-1933) è un germanista e militante socialista. Professore di tedesco al *Collège de France* e alla Sorbona di Parigi, aderisce dal 1899 al *Parti ouvrier socialiste révolutionnaire* di Jean Allemane per diventare, nel 1904, membro della S.F.I.O. Fin dalle sue prime opere si occupa del socialismo in Germania (*Les Origines du socialisme d'Etat en Allemagne*, Paris 1897) ma i suoi interessi sembrano più vicini alla politica che al diritto. Il suo contributo al socialismo giuridico non consiste infatti nella elaborazione di teorie originali, quanto, piuttosto, nella presentazione e divulgazione del pensiero che più ne ha influenzato l'elaborazione. Andler contribuisce infatti alla penetrazione in Francia delle idee di Anton Menger, per cui scrive l'introduzione alle traduzioni francesi di alcune opere (sue sono la *Introduction* a A. Menger, *L'État socialiste*, tradotto da E. Milhaud, Paris 1904 e la *Préface* a A. Menger, *Le droit au produit intégral du travail: étude historique*, tradotto da A. Bonnet, Paris 1900). Nel 1903 scriverà l'introduzione ad un'opera Lévy (*Préface* a E. Lévy, *L'affirmation du droit collectif. Conférence faite à Lyon*, Paris 1903), a cui lo lega anche la comune militanza tra le fila della S.F.I.O. Informazioni bio-bibliografiche su Andler in E. Tonnelat, *Charles Andler: sa vie et son œuvre*, Paris 1937. Su Mater si veda C.M. Herrera, *Socialisme juridique et droit administratif*, in *Droit et gauche*, cit.

¹¹ C. M. Herrera, *Par le droit, au-delà du droit*, cit., p. 8.

¹² *Das Recht auf den vollen Arbeitsvertrag in geschichtlicher Darstellung*, Stuttgart, 1886; l'opera di Menger sarà tradotta alcuni anni dopo in Francia con una prefazione di Charles Andler: *Le droit au produit intégral du travail*, cit., da cui si cita.

storicismo. Mentre l'elaborazione giuridica del socialismo era il problema più importante della filosofia del diritto dell'epoca e la sola in grado di realizzare il nuovo ordine voluto senza ricorrere alla violenza e alla rivoluzione¹³. A tale elaborazione si poteva giungere riconducendo il socialismo ad un sistema dato dall'intrecciarsi di tre diritti fondamentali: 1) il diritto al prodotto integrale del lavoro, 2) il diritto all'esistenza e 3) il diritto al lavoro. La realizzazione di ognuno di essi presupponeva e comportava la realizzazione degli altri.

Ciò che tuttavia avrebbe attirato a Menger l'attacco dei marxisti sono alcune pesanti affermazioni nei confronti di Marx, Rodbertus ed Engels, accusati ripetutamente ed apertamente di plagiare e falsificare le precedenti teorie di illustri pensatori¹⁴.

La reazione giunge presto da uno dei diretti interessati. Nel 1887 appare sulla rivista "die Neue Zeit" un articolo dal titolo – neanche troppo velatamente polemico – di *Juristen-Socialismus*¹⁵, scritto inizialmente da Engels ma, a causa del sopraggiungere di una malattia, su sua richiesta portato a compimento da Kautsky. L'articolo entra a far parte del dibattito francese nel 1904, anno in cui viene tradotto e pubblicato sulla rivista «Le Mouvement socialiste»¹⁶.

Fin dalle prime pagine dello scritto si contesta l'assunto per cui il diritto possa essere adeguatamente adoperato al fine di risolvere la questione operaia. Bastava osservare lo svolgersi della storia dopo la caduta dell'impero romano per notare l'evoluzione da una concezione feudale e teologica dei rapporti socio-economici ad una "conception juridique" tipicamente borghese. Tale concezione giuridica altro non era che «une sécularisation de la conception théologique. Au dogme, au droit divin, se substituait le droit humain; à l'église, l'état»¹⁷. La classe operaia non avrebbe potuto formulare giuridicamente le proprie istanze perché questo avrebbe significato fare ricorso alla «langue illusoire du droit bourgeois»¹⁸.

A Menger, il quale chiede la trasformazione delle teorie economiche marxiste in nozioni giuridiche, si risponde che le idee socialiste concernono proprio i rapporti economici e non possono esistere prescindendo da questi¹⁹. Lo stesso Marx aveva relegato il diritto in una posizione secondaria poiché questo «ne reflète jamais les conditions économiques d'une société donnée»²⁰. Mentre ciò che occorre era modificare il rapporto tra lavoro salariato e capitale, Menger era accusato di indugiare nell'eccessiva astrattezza. Aveva affrontato il problema del socialismo con un approccio da filosofo del diritto, riducendo i diritti socialisti ad una «nouvelle édition des droits de

¹³ V. *ivi*, p. III.

¹⁴ Menger scrive che in quest'opera avrebbe fornito «la prova che Marx e Rodbertus hanno preso in prestito le loro più importanti dottrine socialiste a degli antichi pensatori inglesi e francesi senza indicare la fonte da dove avevano attinto», *ivi*, p. II e che «È caratteristico che Marx e Engels falsifichino da quarant'anni l'opera fondamentale del socialismo (ovvero quella di Thompson)», *ivi*, p. 50 [trad. di chi scrive].

¹⁵ F. Engels – K. Kautsky, *Juristen-Sozialismus*, in "die Neue Zeit" (1887), ed ora in K. Marx – F. Engels, *Werke*, XXI, Berlin 1962, pp. 491-509.

¹⁶ *Socialismes des juristes*, tradotto in francese da L. Remy, in "le Mouvement socialiste", 15 janvier 1904, pp. 97-120, da cui si cita.

¹⁷ *Ivi*, p. 98.

¹⁸ *Ivi*, p. 100.

¹⁹ V. *ivi*, p. 101.

²⁰ *Ivi*, p. 109.

l'homme à l'usage du XIX^e siècle »²¹ che, se potevano avere un qualche valore teorico, ne avevano invece ben poco sul piano pratico. Egli aveva dunque proposto di abbandonare l'approccio economico e storico in favore di quello giuridico ma, a ben vedere, aveva finito per utilizzare quasi esclusivamente quello filosofico. Cercare di ricondurre il pensiero socialista a delle formule giuridiche aveva finito per costringerlo in un "letto di Procuste"²², al quale poteva adattarsi solo tagliando fuori le teorie economiche.

La risposta a Menger assume, soprattutto nella seconda parte dell'articolo, il carattere di un attacco personale e sempre più denigratorio e violento²³. Il suo "socialismo dei giuristi" avrebbe forse ricevuto un trattamento meno duro se la teorizzazione di questo non fosse stata accompagnata da una sfida così aperta ai più noti esponenti del marxismo.

5. A distanza di pochi mesi dalla traduzione francese dell'articolo di Engels e Kautsky, Mater scrisse quello che può essere considerato il vero e proprio manifesto del *socialisme juridique* francese e che apparve, con l'omonimo titolo, su "la Revue socialiste" fondata da Benoît Malon²⁴.

André Mater, già negli anni precedenti, aveva affrontato dalle pagine della rivista il tema del rapporto tra socialismo e diritto²⁵. Quest'ultimo appare come lo scritto più programmatico, teso, fin dalle prime pagine, a definire in modo compiuto cosa sia il socialismo giuridico. Questa corrente non aveva ancora una sua storia, né un'adeguata letteratura, poiché nessuno fino ad allora ne aveva elaborato il pensiero in forma sistematica. Ci avrebbe provato Mater, ponendosi nel solco degli insegnamenti di due giuristi: Maurice Hauriou e lo stesso Anton Menger²⁶.

Non è un caso che tale scritto esca a così poca distanza dall'attacco a Menger comparso su « Le mouvement socialiste ». Lo stesso Mater lo esplicita quando, chiamando direttamente in causa Engels e Kautsky, sottolinea che « le socialisme juridique est révolutionnaire, bien qu'à première vue le mépris absolu des marxistes pour le droit permette d'en douter »²⁷.

Al contrario, Mater ritiene la realizzazione del socialismo inscindibile dal diritto. In questo doveva consistere il socialismo giuridico, nella « recherche méthodique, dans notre appareil juridique, des moyens propres, non pas à rendre tolérable le régime capitaliste, mais à justifier et réaliser un programme socialiste »²⁸. Tali strumenti sarebbero stati quelli

²¹ Ivi, p. 105.

²² Cfr. ivi, pp. 107 e 110.

²³ I due autori rimproverano a Menger la « incapacité totale à comprendre les choses qui dépassent l'horizon juridique le plus borné », p. 110, di aver ridotto il socialismo « à des formules juridiques que l'on peut mettre dans son gousset », p. 111, di compiacersi di « mesquineries » ed, infine, di « copie[r] male, et par suite cite[r] faux », ivi, p. 117.

²⁴ A. Mater, *Le socialisme juridique*, in "La revue socialiste", t. XL, Paris, 1904 (juillet-décembre), pp. 1-27.

²⁵ A. Mater, *L'état socialiste et la théorie juridique de la gestion*, in "La revue socialiste", t. XXXVIII, 1903, n. 223 (juillet), pp. 58-83 et n. 224 (août), pp. 213-225 e Id. *Sources et origines juridiques du socialisme*, dans "La revue socialiste", t. XXXVIII, 1903, n. 225 (septembre), pp. 316-345.

²⁶ Le opere che richiama Mater sono M. Hauriou, *Le régime d'état*, dans "La revue socialiste", t. XXXIX, n. 223, 1904, (mai), pp. 564-581 e A. Menger, *L'État socialiste*, cit.

²⁷ A. Mater, *Le socialisme juridique*, cit., p. 12. È piuttosto singolare come Mater provi a spiegare questa ostilità nei confronti del diritto: il giovane Marx sarebbe stato inizialmente costretto dal padre a studiare giurisprudenza e per questo tale disciplina l'avrebbe «rebuté» [sic], *ibidem*.

²⁸ Ivi, p. 1.

giuridici. Il socialismo giuridico avrebbe permesso la realizzazione di questo obiettivo attraverso il rispetto di quattro regole: ragionare sempre a partire dal diritto vigente, perseguire innanzitutto gli obiettivi realizzabili con semplici modificazioni del diritto, formulare giuridicamente le rivendicazioni socialiste, utilizzare l'interpretazione in senso socialista.

La prima, la «maxime fondamentale»²⁹ del socialismo giuridico, presupponeva tuttavia un ragionamento a prima vista contraddittorio. Non era necessario cancellare il diritto preesistente per crearne uno nuovo. Sarebbe bastato utilizzare il diritto borghese imprimendo ad esso un «sens socialiste»³⁰, in modo da combattere il capitalismo con le sue stesse armi. Una volta riusciti in questo compito, i comportamenti contrari al socialismo sarebbero stati in qualche modo considerati come contrari allo stesso diritto borghese. Dato che non si trattava di rifondare un sistema giuridico ma semplicemente di piegarlo a delle nuove esigenze, il ricorso allo strumento legislativo sarebbe stato necessariamente contenuto.

Qui il pensiero di Mater potrebbe prestare il fianco alle stesse obiezioni sollevate a Menger sull'opportunità di combattere una battaglia, quella per il socialismo, utilizzando un'arma che il nemico aveva forgiato per sé e che maneggiava con più esperienza, ovvero il diritto borghese. Ma lo stesso Mater sembra avvedersene e rimprovera a Menger di aver sottovalutato la funzione della giurisprudenza, in grado di «substituer aux lois des règles qui les annihilent»³¹ senza modificarle apertamente.

La seconda regola è quella di trasformare l'ordinamento operando sempre dal basso e in modo graduale. Lo scopo è di adattare e modellare il diritto preparandolo alla insaturazione di un sistema socialista, ma progressivamente, e senza che questo allarmi le classi possidenti. Tra gli esempi richiamati vi è quello di Lasalle, il quale aveva esposto un «procédé très juridique pour discréditer le régime successorial»: passare dall'abolizione delle successioni, per perseguire infine l'obiettivo dell'abolizione dello stesso concetto di famiglia³².

La terza regola, ovvero formulare giuridicamente le rivendicazioni socialiste, poteva condurre o a una semplice critica del sistema dato dall'insieme delle leggi e della giurisprudenza della società borghese, oppure, più efficacemente, a una costruzione del socialismo all'interno del quadro normativo esistente. Secondo Menger questo secondo approccio presupponeva la costruzione di una «*théorie du droit public socialiste*»³³, ma lui stesso non avrebbe mai specificato con quali mezzi e in che direzione, attirando, anche da parte di Mater, la critica di operare più in maniera filosofica o sociologica che giuridica³⁴.

Negli stessi anni Emmanuel Lévy aveva elaborato la teoria che riconduceva il diritto di proprietà ed il rapporto di lavoro subordinato nell'alveo dei diritti di credito³⁵. Questo processo li svuotava del loro contenuto assoluto o sovraordinato e comportava che il titolare di tali diritti, per poterli esercitare pienamente, dovesse in ogni caso ricorrere alla collaborazione di un altro soggetto. Secondo Mater questo approccio permetteva di

²⁹ Ivi, p. 2.

³⁰ Ibidem.

³¹ Ivi, p. 4.

³² Cfr. ivi, p. 5.

³³ A. Menger, *Le droit au produit intégral du travail*, cit., p. 157.

³⁴ Cfr. A. Mater, *Le socialisme juridique*, cit., p. 8.

³⁵ E. Lévy, *Preuve par titre du droit de propriété immobilière*, cit. e Id., *L'affirmation du droit*, cit.

ricostituire il contratto di lavoro ad un reciproco rapporto di credito tra capitalista e lavoratore, in cui i crediti consistevano nel lavoro e nel diritto al profitto del lavoro stesso. Un sindacalismo più forte avrebbe permesso ai lavoratori di non farsi più concorrenza tra loro e di opporre il loro credito a quello del datore di lavoro, finché gli stessi mezzi di produzione non fossero diventati di proprietà dei lavoratori.

La quarta regola, infine, è forse quella che contiene la vera esposizione metodologica del socialismo giuridico francese. Se non si doveva fare eccessivo affidamento allo strumento legislativo ed il diritto vigente andava adattato in modo lento e progressivo, il principale strumento che rimaneva a disposizione non poteva che essere la giurisprudenza. Questa avrebbe permesso di «interpréter le droit en vigueur dans le sens des revendications formulées» in modo «non pas de remplacer le droit bourgeois, mais de le retourner de manière à y faire pousser du collectivisme»³⁶.

È probabilmente in questo aspetto che il socialismo giuridico francese si differenzia e distacca da altre omonime esperienze europee, come ad esempio quella italiana. L'obiettivo dei socialisti non sarà raggiunto attraverso la spinta di una elaborazione dottrinale socialmente orientata o di una legislazione che accolga le istanze della classe operaia. Saranno i giudici, con il loro lavoro di interpretazione, adattamento e trasformazione, a piegare il diritto verso il suo nuovo percorso.

Negli anni in cui si sviluppa il dibattito attorno al socialismo giuridico, in Francia opera Paul Magnaud, presidente del tribunale di Château-Thierry, la cui giurisprudenza fece molto discutere³⁷. Il carattere anticonformista di Magnaud e la sua sensibilità per i problemi delle classi sociali svantaggiate si rispecchiano spesso nelle sue sentenze. Il diritto applicato in esse è il frutto di un'attività interpretativa fortemente incentrata sul criterio dell'equità. Laddove sembra ravvisare un'eccessiva durezza del diritto positivo nei confronti degli elementi più deboli della società, Magnaud interviene manipolandolo e indirizzandolo fino all'estremo dei limiti consentiti dal potere del magistrato. Il risultato è una serie di controverse assoluzioni che gli valgono, a partire da quella famosa della *volease de pain* nel 1898, la definizione di *bon juge* da parte di Clemenceau³⁸. In questa pronuncia, ad esempio, egli ricorre ad un'interpretazione estensiva dello stato di necessità previsto dall'art. 64 del *Code pénal* per assolvere una donna accusata di aver rubato del pane per sfamare la propria famiglia³⁹. Così Magnaud era spesso riuscito ad utilizzare il margine di discrezionalità concessogli nell'attività interpretativa per mitigare la severità del diritto

³⁶ A. Mater, *Le socialisme juridique*, cit., 9.

³⁷ H. Leyret, *Les Jugements du président Magnaud réunis et commentés*, Paris 1900 ; Id., *Les nouveaux Jugements du président Magnaud réunis et commentés*, Paris 1903 ; R. Majetti, *Le phénomène Magnaud* in "La Revue Socialiste", XXXVII, (Giugno 1903), pp. 651-662; J. Cauvière, *Le "bon juge" : étude de mœurs contemporaines*, Paris 1907 ; R. e M. Weyl, *Socialisme et justice dans la France de 1895: le «Bon juge Magnaud»* in «*Il socialismo giuridico*». *Ipotesi e lettura*, cit., pp. 367-382 ; A. Rossel, *Le bon juge*, Paris 1983 ; J. Foucart, *Le bon juge de Château-Thierry*, in *Le pouvoir judiciaire, chronique historique de 1984*, pp. 18-20 ; M.-A. Frison-Roche, *Le modèle du bon juge Magnaud*, in *De code en code : Mélanges en l'honneur du doyen Georges Wiederkehr*, Paris 2009, pp. 335-342 ; C. Radé – S. Tournaux, *Retour sur le «phénomène» Magnaud et l'influence d'un magistrat hors norme sur l'évolution du droit du travail*, in "Histoire, théorie et pratique du droit. Études offertes à Michel Vidal", a cura di E. Burgaud – Y. Delbrel – N. Hakim, Bordeaux 2010, pp. 865-876 ; M. Sadoun, *Paul Magnaud, le « bon juge »*, Paris 2011 ; C. M. Herrera, *Entre équité et socialisme? Le juge et la question sociale dans le débat politico-doctrinal français du début du XXe siècle*, in *Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento*, "Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", XL, Milano 2011, II, pp. 331-366.

³⁸ G. Clemenceau, *Un bon juge* in «L'Aurore», II, n. 147, 14 marzo 1898, p. 1.

³⁹ H. Leyret, *Les Jugements du président Magnaud*, cit., p. 15.

penale borghese.

Tuttavia non è all'operato di Magnaud che Mater vuole riferirsi nel suo articolo. Dopo aver esposto le quattro regole fondamentali del socialismo giuridico, l'autore sembra infatti prevedere da subito le critiche che gli verranno mosse e se ne mette al riparo⁴⁰. Il suo socialismo giuridico non è conservatore, non va confuso con il riformismo, né con il diritto operaio, né, soprattutto, con il solidarismo: «Le socialisme juridique n'est pas chrétien, humanitaire, philanthropique, et n'a pas du tout pour objet d'appliquer la jurisprudence du président Magnaud»⁴¹. Pur affermando di ammirare la giurisprudenza di Magnaud, Mater ne sminuisce la effettiva portata rivoluzionaria e mette in guardia dall'affidare al ruolo dei giudici un peso eccessivo. Le pronunce equitative di Magnaud non creavano nulla di nuovo ma si basavano su leggi già esistenti anche se riposte nel passato: «les lois de Manou, le vieux droit français et allemand, mais surtout le droit canonique». Queste sentenze non avevano nulla di rivoluzionario, se non «des considérations théoriques qui servent de préface»⁴². Un eccessivo accrescimento del ruolo dell'equità all'interno dell'attività giurisprudenziale avrebbe infatti permesso in un primo momento di attenuare o modificare alcuni abusi dello stato borghese ma avrebbe così finito per porne in essere degli altri. All'arbitrio del legislatore si sarebbe sostituito quello dei giudici ed il proletariato sarebbe stato incoraggiato a confidare nell'eventuale clemenza di alcuni magistrati caritatevoli piuttosto che a lottare per la rivoluzione.

Come Mater aveva sottolineato fin dall'inizio dell'articolo, il socialismo giuridico doveva essere rivoluzionario. Questa rivoluzione non si sarebbe attuata semplicemente ricorrendo a criteri equitativi nell'interpretazione del diritto ma avrebbe presupposto il ricorso ad un particolare tipo di violenza. Essendo una rivoluzione giuridica, la violenza sarebbe stata esercitata contro il diritto stesso. Era infatti necessario «violenter» il diritto borghese⁴³, creare un «mécanisme nouveau pour le violer»⁴⁴. D'altra parte questo era ciò che i giuristi facevano da sempre: adattare, nella sua applicazione, il diritto positivo alle esigenze politiche ed economiche delle classi dominanti. E siccome «des juristes finissent toujours par donner raison au plus fort»⁴⁵ occorreva essere i più forti, diventare classe dominante. La strategia auspicata da Mater consisteva così nell'inserire tra le fila dell'*élite* borghese il maggior numero possibile di giuristi socialisti, in modo lecito e graduale, attraverso «une forte organisation électorale, syndacale et financière»⁴⁶. Questo avrebbe consentito di condurre la battaglia per l'instaurazione del diritto socialista dall'interno del sistema borghese e con i suoi stessi mezzi, il che avrebbe fatto del socialismo giuridico «une méthode positive, réaliste, hypocrite et bourgeoise»⁴⁷.

La trasformazione del diritto vigente sarebbe stata attuata iniziando da alcuni punti essenziali. Nel campo privatistico occorreva modificare profondamente il diritto di

⁴⁰ «J'ai lieu de croire que ce socialisme juridique dont j'ai taché d'ébaucher les règles, fera l'effet à plusieurs d'un socialisme conservateur et bourgeois, car on regarde avec raison le droit comme un instrument de la classe bourgeoise, l'étude du droit comme une discipline conservatrice, et les juristes comme des réactionnaires professionnels», A. Mater, *Le socialisme juridique*, cit., p. 9.

⁴¹A. Mater, *Le socialisme juridique*, cit., p. 10 [corsivi nell'originale].

⁴² Ibidem.

⁴³ Ivi, p. 13.

⁴⁴ Ivi, p. 17.

⁴⁵ Ivi, p. 19.

⁴⁶ Ivi, p. 21.

⁴⁷ Ivi, p. 22.

proprietà. Questo sarebbe stato possibile innanzitutto rafforzando lo strumento dell'espropriazione, attraverso la rivisitazione della disciplina dei diritti acquisiti, delle azioni possessorie e di rivendicazione, con una distinzione tra «simple intérêt» e «droit véritable» effettuata dal Consiglio di Stato e una modificazione del concetto di irretroattività. Il diritto di proprietà, come conosciuto e tramandato fin dal periodo romano, sarebbe stato cancellato con un intervento ancora più radicale, che avrebbe trasformato il diritto privato in diritto amministrativo. Non più diritto assoluto, ma «seulement un droit d'usage» rispetto al quale «le vol deviendra une faute administrative»⁴⁸.

Quanto al diritto pubblico, un primo passo fondamentale sarebbe stato il passaggio da un carattere autoritativo ad uno prettamente economico della pubblica amministrazione, attraverso la teoria della gestione amministrativa che Mater aveva già esposto sul numero della “Revue socialiste” dell'anno precedente⁴⁹. Ancora più radicale la riforma che avrebbe investito il sistema giudiziario, il cui contenzioso sarebbe stato del tutto soppresso e sostituito dall'*arbitrage amiable*⁵⁰.

L'intento metodologico dell'esposizione di Mater non ne nasconde tuttavia alcuni punti deboli. Alla scarsa incisività della *pars destruens*, corrispondono la mancanza di dettagliatezza e sistematicità della *pars construens*. L'autore sembra avvedersene nella chiusura dell'articolo:

Je n'ai pas du tout conçu ce plan de travail en vue de l'élaboration complète du droit socialiste, car je crois qu'il faut commencer par socialiser la production avant de savoir comment s'organiseront les relations juridiques et même s'il subsistera beaucoup de ces relations⁵¹.

Proprio queste parole, con cui Mater subordina la realizzazione del socialismo sul piano giuridico alla instaurazione di un'economia basata sulla socializzazione della produzione economica, sembrano rafforzare le obiezioni marxiste verso questa dottrina. La stessa circostanza che una parte considerevole della discussione intorno al socialismo giuridico si svolga dalle pagine di una rivista dalla connotazione prettamente politica e non, come ci si potrebbe attendere, dalle pagine delle riviste giuridiche dell'epoca, può essere indicativo del suo non elevato profilo giuridico⁵².

Il socialismo non sarà mai stabilito in Francia, tantomeno in una sua accezione “giuridica”. L'apporto di Lévy, Mater e Andler sarà soprattutto quello di aver rafforzato la diffusione delle idee di Menger e di aver stimolato il dibattito giuridico e politico francese, contribuendo, all'interno del primo, alla penetrazione di istanze sociali e, nel secondo, favorendo un nuovo approccio giuridico e riformista.

⁴⁸ Ivi, p. 26.

⁴⁹ A. Mater, *L'état socialiste et la théorie juridique de la gestion*, cit.

⁵⁰ Cfr. A. Mater, *Le socialisme juridique*, cit., p. 26.

⁵¹ A. Mater, *Le socialisme juridique*, cit., p. 27.

⁵² Questo non toglie che, come scrive Herrera, l'interesse de' “La Revue Socialiste” per il diritto non fosse recente: C.M. Herrera, *Par le droit, au-delà du droit*, cit., p. 17.